

Civile Sent. Sez. 1 Num. 23629 Anno 2015

Presidente: FORTE FABRIZIO

Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA

Data pubblicazione: 18/11/2015

SENTENZA

sul ricorso 22129-2012 proposto da:

ACCIAVATTI ROLANDO S.N.C. (p.i. 00349190686), in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. A. SARTORIO
60, presso l'avvocato MARCO CAMARDA, rappresentata e
difesa dall'avvocato ADRIANO SCHIONA, giusta procura
a margine del ricorso;

2015

1590

- **ricorrente** -

contro

DE MATTHAEIS GIUSEPPE ANTONIO, ROSSONI CARLA,
COCCIOLI CRISTINA, elettivamente domiciliati in ROMA,

h

VIA LAURA MANTEGAZZA 24, presso il dott. MARCO GARDIN, rappresentati e difesi dall'avvocato VINCENZO DE LAURETIS, giusta procura in calce al controricorso;

- *controricorrenti* -

avverso la sentenza n. 144/2012 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 27/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/10/2015 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato MARCO CAMARDA, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per i controricorrenti, l'Avvocato RICCARDO LOPARDI, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo

Con sentenza del 19/7/2011- 27/2/2012, la Corte d'appello dell'Aquila ha ritenuto inammissibile l'impugnazione proposta dalla s.n.c. Acciavatti Rolando nei confronti di De Matthaeis Giuseppe Antonio, Rossoni Carla e Coccioli Cristina avverso il lodo arbitrale emesso dall'arbitro unico il 9/6/2004, depositato nella segreteria della Camera Arbitrale e comunicato alle parti.

Con detto lodo, reso nella controversia tra le parti inerente al contratto d'appalto per i lavori di ristrutturazione interna di due appartamenti siti nel piano attico dell'immobile sito in Pescara, via Saffi, 19, erano stati riconosciuti dovuti dagli appaltanti De Matthaeis-Coccioli euro 14.537,22 all'appaltatrice Acciavatti e da parte di Rossoni Carla la somma di euro 5978,97; erano stati riconosciuti a favore dei detti appaltanti i danni richiesti in via riconvenzionale e per effetto della compensazione tra i rispettivi rapporti di debito-credito, erano state condannate l'appaltatrice Acciavatti a pagare ai De Matthaeis- Coccioli la somma di euro 9914,00, oltre interessi legali, e l'appaltante Rossoni al pagamento alla Acciavatti di euro 1960,18, oltre interessi legali, ed erano state compensate tra le parti le spese del procedimento.

La Corte del merito ha qualificato l'arbitrato come libero, alla stregua dell'interpretazione della clausola arbitrale, evidenziandone la chiara espressione letterale indicativa della volontà delle parti, confermata dal comportamento successivo.

Ha ritenuto in ogni caso inammissibile l'impugnazione, anche a volere superare la qualificazione come arbitrato libero, avendo l'impugnante fatto valere, dietro l'apparente richiamo alle regole processuali, solo contestazioni di puro merito inerenti la valutazione delle prove, in mancanza di un'espressa pattuizione che consentisse tale impugnativa, ex art.829,3° comma c.p.c.; ed infatti, l'impugnante aveva sostenuto in prima battuta la violazione degli artt.116 c.p.c. e 1362 c.c., salvo poi precisare la doglianza nei ben diversi termini del travisamento del contenuto di alcuni telefax della stessa parte del 6/10/2001, che aveva in tesi portato l'arbitro a ritenere la tempestività della denuncia dei vizi, mentre il materiale probatorio diversamente inteso avrebbe dovuto portare alla reiezione delle domande riconvenzionali.

Quanto alla doglianza relativa al mancato riconoscimento a favore dell'appaltatrice del deposito cauzionale, si trattava di chiari *errores in iudicando*, la cui denuncia era, secondo la Corte aquilana, da ritenersi inammissibile, in violazione dell'art.829,3° comma c.p.c.

h

Ricorre avverso detta pronuncia la Acciavatti Rolando s.n.c., sulla base di tre motivi.

Si difendono con un unico controricorso De Matthaeis, Coccioli e Rossoni.

La società ricorrente ha depositato memoria ex art.378 c.p.c.

Motivi della decisione

1.1.- Nel primo motivo, la ricorrente articola le censure di: "violazione e falsa applicazione degli artt. 806, 827, 828 c.p.c.- violazione e falsa applicazione di norme di diritto- omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.".

Sostiene la società Acciavatti che le parti hanno inteso richiedere all'arbitro un vero e proprio giudizio, e il lodo è reso nella forma di una sentenza che avrebbe consentito di ottenere l'esecutività ex art.825 c.p.c.; tutto il procedimento arbitrale ha seguito l'iter proprio del processo civile: l'arbitro unico ha provveduto nelle forme di cui all'art.816 c.p.c., fissando termini per memorie, sollecitando le parti alla deduzione di capitoli di prova, assumendo testi, decidendo sull'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio, ed il dispositivo reso avrebbe certamente consentito alla parte interessata di richiedere l'esecutorietà del lodo.

h

La ricorrente addebita alla Corte aquilana di essersi limitata alla lettera della clausola compromissoria, senza tener conto della funzione che le parti volevano attribuire all'arbitro unico, ovvero dirimere la lite con un provvedimento suscettibile di essere dichiarato esecutivo, ex art.825 c.p.c.

1.2.- Col secondo mezzo la ricorrente, pur ritenendo che l'ulteriore argomentazione della Corte territoriale in relazione al lodo, ove ritenuto rituale, non sia produttiva di effetti giuridici, e quindi non debba essere oggetto di censura, tuttavia, ove si dovesse riconoscere a tale argomento efficacia decisoria, fa valere la violazione degli artt.24 e 27 del d.lgs. 40/2006.

2.1.- Il primo motivo è infondato.

La clausola compromissoria di cui si discute è del seguente tenore:" Le parti convengono di deferire ad un Arbitro Unico che dovrà essere nominato dal Presidente della Camera di Pescara su richiesta della parte che vi abbia interesse, qualsiasi controversia dovesse sorgere tra Loro per l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto. Le forme saranno quelle dell'arbitrato libero o irrituale ed il Lodo Arbitrale dovrà essere pronunciato nel termine di 90 giorni dalla nomina".

Poiché è stata posta dalla ricorrente, con l'impugnazione della sentenza della Corte d'appello che ha deciso

h

l'impugnazione avverso il lodo arbitrale, la questione della natura rituale o irrituale dell'arbitrato, questa Suprema Corte deve esaminare e valutare direttamente il patto compromissorio integrante la fonte dell'arbitrato medesimo e non limitarsi alla verifica della "tenuta", sotto il profilo motivazionale, della opzione ermeneutica adottata al riguardo dal giudice di merito: invero, la qualificazione dell'arbitrato incide sul problema processuale dell'ammissibilità della impugnazione del lodo per nullità, atteso che il lodo irrituale non è soggetto al regime di impugnazione previsto per quello rituale dall'art. 827 e ss. c.p.c., bensì alle impugnative negoziali, con riferimento sia alla validità dell'accordo compromissorio sia all'attività degli arbitri, da proporre con l'osservanza delle norme ordinarie sulla competenza e del doppio grado di giurisdizione; in altri termini, questa Corte, al fine di determinare la natura rituale o irrituale dell'arbitrato, ha il potere di accertare direttamente, come giudice del fatto (attraverso l'esame degli atti e degli elementi acquisiti al processo, ferma restando l'esclusione di nuove acquisizioni probatorie), la volontà delle parti espressa nella clausola compromissoria, in quanto la relativa qualificazione incide sull'ammissibilità della impugnazione della decisione arbitrale (in tal senso, tra le ultime, la

h

pronuncia 3933/2008, che richiama l'orientamento giurisprudenziale assolutamente prevalente, espresso a partire dalla decisione n. 3195 del 1969 resa a Sezioni Unite, seguita, tra le altre, dalle pronunce 10705/2007, 10935/2001, 5527/2001, 1191/2001, 562/2001, 13654/2000).

Nell'indagine volta ad individuare la natura dell'arbitrato, oltre che dell'intero contesto della clausola compromissoria, deve tenersi conto, quale criterio sussidiario di valutazione, della condotta complessiva tenuta delle parti nelle trattative, nella formulazione dei quesiti, nello stesso corso del procedimento arbitrale e successivamente alla pronuncia del lodo, ad essa attribuendo il rilievo consentito dall'art. 1362 c.c. che, come è noto, conferisce la possibilità di utilizzare il comportamento complessivo delle parti in via sussidiaria, ove i risultati dell'interpretazione letterale e logico - sistematica non siano appaganti.

Quanto alla distinzione tra le due figure di arbitrato, entrambi riconducibili all'autonomia negoziale ed alla legittimazione delle parti a derogare alla giurisdizione per ottenere una decisione privata della lite, è stato affermato nella giurisprudenza di questa Corte, tra le ultime, nella pronuncia 21585/2009, che posto che sia l'arbitrato rituale che quello irrituale hanno natura

h

privata, la differenza tra l'uno e l'altro tipo di arbitrato non può imperniarsi sul rilievo che con il primo le parti abbiano demandato agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del giudice, ma va ravvisata nel fatto che, nell'arbitrato rituale, le parti vogliono che si pervenga ad un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 c. p. c., con l'osservanza delle regole del procedimento arbitrale, mentre nell'arbitrato irrituale esse intendono affidare all'arbitro (o agli arbitri) la soluzione di controversie (insorte o che possano insorgere in relazione a determinati rapporti giuridici) soltanto attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti stesse, le quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà.

Alla stregua di detti principi, va interpretata la clausola compromissoria di cui si tratta, ed a riguardo è di chiara evidenza come le parti abbiano previsto un arbitrato irrituale, affidando all'inequivoco riferimento letterale la propria intenzione, di pervenire alla pronuncia di un lodo irrituale, inidoneo a produrre gli effetti di cui all'art.825 c.p.c., tant'è che nessuna delle parti ne ha richiesto l'esecutività.

h

A fronte dell'inequivoca interpretazione della clausola secondo il dettato dell'art. 1362 c.c. nessuna valenza di segno contrario può attribuirsi a quello che è stato il comportamento dell'Arbitro, con le scelte procedurali da questi seguite.

Né infine potrebbe giustificarsi il riferimento all'orientamento da ultimo espresso nella pronuncia 6909/2015, di *favor* nei confronti dell'arbitrato rituale, dato che nella specie non residuano dubbi sull'effettiva scelta dei contraenti.

2.2.- Il secondo motivo è inammissibile.

Ed infatti, la Corte aquilana, nel riferimento all'ipotizzata in subordine natura rituale dell'arbitrato, ha speso un'argomentazione meramente rafforzativa che non costituisce *ratio decidendi* della pronuncia e che quindi non può essere impugnata, non svolgendo alcuna funzione decisoria.

Ed infatti, con il ritenere inammissibile l'impugnazione ex art. 827 e ss. c.p.c. avverso il lodo in quanto irrituale, la Corte di merito si è spogliata della propria "*potestas iudicandi*" in relazione alla controversia, di talchè l'ulteriore argomentazione sviluppata avuto riguardo alla diversa natura del lodo si palesa come svolta *ad abundantiam*, per cui la parte

h

soccombente non è onerata né ha interesse all'impugnazione della stessa.

Si deve pertanto ritenere applicabile anche nel caso il principio affermato nelle pronunce delle Sezioni unite, 3840/2007 e 15122/2013, in riferimento alla decisione che dopo avere dichiarato l'inammissibilità, abbia speso argomenti sul merito.

3.1.- Conclusivamente, va respinto il ricorso; le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alle spese, liquidate in euro 6000,00, oltre euro 200,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2015

→